



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RELAZIONE

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha trasmesso le relazioni sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, nonché per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014, ai fini dell'adempimento annuale di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La Relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013 si articola in due parti.

La parte prima è divisa in tre capi:

- I. il primo capo, contenente le considerazioni generali sull'informativa che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria propone annualmente all'esame del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- II. il secondo capo, descrittivo dell'attività delle Commissioni che compongono il Consiglio di Presidenza;
- III. il terzo capo, descrittivo dell'attività della segreteria generale del Consiglio di Presidenza.

La parte seconda, invece, è divisa in due capi:

- I. il primo capo, contenente l'analisi dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie;
- II. il secondo capo, descrittivo delle strutture materiali a disposizione delle Commissioni tributarie.

Nella parte prima della relazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito: CPGT), nell'elencare una serie di interventi di segno positivo quali, l'introduzione del contributo unificato nel processo tributario, il nuovo assetto della magistratura tributaria, le limitazioni agli arbitrati ed i passi in avanti compiuti negli

sviluppi del processo telematico, conferma le già motivate riserve sulle modalità che hanno accompagnato, anche durante il periodo in disamina, gli interventi in materia di ordinamento della giustizia tributaria, prevalentemente ricorrendo alla decretazione d'urgenza piuttosto che ad un disegno organico di riforma, ancorché i contenuti possano aver rappresentato significative innovazioni, sebbene non tutte di segno positivo.

Ulteriori interventi valutati favorevolmente sono quelli di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che, nella lenta ma progressiva equiparazione fra le parti in giudizio in sede tributaria, hanno operato in riforma del Capo IV del decreto legislativo n. 545/1992 con riguardo all'esecuzione delle sentenze concernenti le operazioni catastali e sul tema delle prenotazioni a debito delle spese di giustizia; o, ancora, l'istituzione del ruolo unico nazionale dei giudici tributari (previsto dal comma 4-bis del medesimo art. 12, che a tale scopo ha aggiunto, dopo il comma 39, il comma 39-bis, all'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183), tenuto dal CPGT, in cui sono stati inseriti tutti i componenti in servizio delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, nonché i componenti della Commissione Tributaria Centrale.

Altrettanto rilievo viene riconosciuto dal CPGT:

- al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163 “Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;
- alla previsione recata dall'art. 39, comma 9, del citato decreto-legge 98/2011, che ha inserito l'art. 17-bis (rubricato: “Il reclamo e la mediazione”) nel testo del decreto legislativo n. 546/1992. Il comma 2 di detto articolo è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ed ora recita: «*La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.*»; pertanto, la presentazione del reclamo, o istanza di mediazione, diventa condizione di “procedibilità” e non più di “ammissibilità” del ricorso.

A parere del CPGT, quelli sopra indicati rappresentano passi importanti nella direzione del rafforzamento dell'attività accertativa e di riscossione, verso la semplificazione e la trasparenza delle procedure tecnico-amministrative, verso una progressiva dematerializzazione dei supporti documentali, capaci di favorire risparmi di tempi e di costi, ma ancor di più volti all'affermarsi di quel paritetico esercizio del diritto di difesa che ha, comunque e sempre, la sua migliore garanzia nella rinnovata esigenza di terzietà dell'organo giudicante.

Tuttavia, il citato Consesso sostiene che i passi sembrano compiuti in una prospettiva comunque ambivalente, non mancando di evidenziare discrasie che coinvolgono tematiche quali i sistemi di accesso alla magistratura tributaria, la carriera interna, il regime delle incompatibilità, il dibattito sull'introduzione o meno del giudice monocratico, i corrispettivi economici - che, come già a suo tempo evidenziato, pur trattandosi di istituti cardine dell'ordinamento della giustizia tributaria, sono stati interessati da significativi interventi di riforma finalizzati principalmente al contenimento della spesa pubblica, senza un preventivo coinvolgimento della CPGT (si pensi al decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Da segnalare che il CPGT riferisce che l'esame delle relazioni elaborate dai Presidenti delle Commissioni tributarie, in ordine alla attività svolta negli anni di riferimento, mette in luce le difficoltà incontrate in materia di contributo unificato, introdotto nel processo tributario per effetto della disposizione recata dall'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Le riscontrate criticità hanno comportato un considerevole dispiego e reimpiego di risorse umane, sia a motivo della novità della materia, sia per la sua repentina introduzione, sia per le difficoltà riconducibili alla sua applicazione procedimentale in seno ad organizzazioni amministrative non orientate all'imposizione.

Accanto a tali criticità di carattere organizzativo, viene segnalata, ancora, la presenza di situazioni deficitarie relative a locali e archivi, sia sotto il profilo logistico che della sicurezza, con particolare riferimento alla situazione della Commissioni Tributarie Regionali del Lazio e della Lombardia nonché delle Commissioni Tributarie Provinciali di Ascoli Piceno, Bologna, Bergamo, Caltanissetta, Cosenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma e Siena.

Infine, vengono rilevate particolari esigenze da parte di alcune Commissioni connesse alla necessità di apparecchiature informatiche, di sussidi per l'aggiornamento, di

integrazione di personale amministrativo e, in generale, di un incremento delle risorse economiche assegnate.

La Relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014 si articola in due parti:

la parte prima, concernente l'attività Consiliare, è divisa in tre capi:

- I. Il capo primo, contenente le considerazioni generali sull'informativa che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria propone annualmente all'esame del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- II. il capo secondo, descrittivo dell'attività delle Commissioni che compongono il Consiglio di Presidenza;
- III. il capo terzo, descrittivo dell'attività della segreteria generale del Consiglio di Presidenza;

la parte seconda, che tratta la giurisdizione tributaria, è articolata in due capi:

- I. il capo primo, contenente l'analisi dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ivi comprese le tabelle riepilogative del numero dei ricorsi pendenti in primo e secondo grado e, più in generale, i dati rappresentativi dell'attività delle Commissioni tributarie, delle percentuali di soccombenza dell'Amministrazione nei due gradi del giudizio di merito;
- II. il capo secondo, descrittivo delle criticità e delle situazioni giudicate soddisfacenti in alcune sedi delle Commissioni tributarie.

Nella parte prima della relazione, capo primo, il CPGT, nel citare il numero delle controversie pendenti al 31 dicembre 2014 ed il valore delle stesse, evidenzia il rilievo assunto dalla Magistratura Tributaria nella regolazione della conflittualità fiscale del Paese. Trattasi di una grande mole di contenzioso, valutabile, al 31 dicembre 2014, in circa 445.000 ricorsi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e in circa 130.000 appelli pendenti innanzi alle regionali, che riguardano questioni sempre più complesse ed economicamente rilevanti.

Contestualmente, vengono rilevate, al 31 dicembre del 2014 e rispetto alle piante organiche stabilite nel c.d. "Decreto Visco" (2008), carenze di organico pari al 26,76%, atteso che di 4.668 giudici ne sono effettivamente in servizio circa 3.400.

Sotto questo aspetto, il CPGT, ritiene indispensabile una nuova fase concorsuale e una necessaria redistribuzione territoriale ragionata degli organici, in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante la delega fiscale.

Al riguardo, tuttavia, si rileva che l'analisi dell'evoluzione del contenzioso tributario negli anni 2012, 2013 e 2014, contenuta nelle relazioni sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie evidenzia una diminuzione del numero complessivo delle controversie pendenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) e le Commissioni Tributarie Regionali (CTR), pari a 573.522, rispetto a quello registrato nel 2012 (686.234). Le motivazioni sono da attribuire principalmente alla consolidata diminuzione delle nuove controversie generata, in primo luogo, dalla introduzione dell'istituto della mediazione.

Per quanto riguarda i giudici, si riscontra una flessione dei giudici in servizio attivo del 7,58% (con esclusione, quindi, dei giudici tributari sospesi dalle attività, ad esempio per cariche elettive). Nel dettaglio, in CTP risultano 2.344 giudici, in calo di 160 unità rispetto all'anno precedente; in CTR risultano 949 giudici, in calo di 110 unità rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2013.

Tale calo è dovuto sia al pensionamento per raggiunti limiti d'età che alle sopravvenute dimissioni, che viene parzialmente compensato dalle immissioni nei ruoli dei giudici. Si segnala, infine, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora in attesa dell'immissione nelle relative funzioni, a seguito delle procedure d'interpello previste dall'art. 37 del decreto legge n. 98/2011, 578 giudici tributari idonei in soprannumero, come risulta dal ruolo unico nazionale pubblicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Tenuto conto del decremento del numero dei ricorsi registrati nell'ultimo triennio e considerato che l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 545/1992 prevede che il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, occorrerebbe ridefinire il numero delle sezioni e, conseguentemente, quello dei giudici previsti, aggiornando il precedente DM dell'11 aprile 2008.

Nel contesto operativo appena descritto, nel recepire sostanzialmente le proposte già formulate nella relazione relativa al biennio precedente, viene rappresentata la proposta avanzata dal CPGT per l'attuazione dell'art. 10 della Legge di delega 11 marzo 2014, n. 23. La proposta è composta di un articolato volto a ribadire come nel nostro sistema costituzionale la magistratura tributaria svolga un'insostituibile funzione di

regolazione giurisdizionale – cioè terza, indipendente, autonoma e professionale – nel possibile conflitto tra cittadino contribuente e Stato.

Un articolato, quindi, orientato alla realizzazione, anche nel processo tributario, di quei caratteri del “giusto processo” che costituisce ancora una sfida in attesa del prossimo compimento in un’auspicabile nuova stagione della magistratura tributaria, in cui la apparente carenza di piena giurisdizionalità (cfr. ordinanza n. 280/2014 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia di rimessione alla Corte Costituzionale della questione), possa lasciare definitivamente il posto alla chiara ed inequivoca percezione dell’esistenza di organi di piena giurisdizione.

Nella relazione si rileva la necessità di assicurare la “terzietà” degli organi giudicanti, mediante l’introduzione di una denominazione nuova e più confacente alla natura ed al carattere giurisdizionale delle funzioni svolte dagli organi di giustizia tributaria (Tribunali tributari e Corti di appello tributarie) nel solco di un definitivo distacco dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, “parte” necessaria nella quasi totalità dei processi tributari.

Viene, inoltre, rappresentata la necessità di un rafforzamento degli strumenti deflattivi del contenzioso, sia tramite l’introduzione dell’istituto della conciliazione in ogni stato e grado del giudizio, sia tramite la valorizzazione della condanna alle spese di soccombenza, derogabile solo in casi eccezionali (legge n. 162/2014).

Nella circostanza, il citato Consesso fa presente di aver posto l’attenzione anche su altri istituti, capaci di imprimere maggior vigore all’attività giudicante nel suo complesso quali, ad esempio: la rimodulata regolazione della rotazione degli incarichi direttivi, operata sulla scorta del modello della giustizia ordinaria (Risoluzione n. 9/2014); il conferimento di una maggiore incisività e consistenza alle iniziative e alle attività di formazione professionale dei giudici tributari, allo scopo di promuovere una sempre più elevata preparazione specialistica di settore.

Tale proposta è stata esaminata e discussa nel corso delle riunioni tenute dalla cd. “Commissione Gallo” istituita allo scopo di attuare detta delega fiscale.

La predetta Commissione ministeriale ha svolto i propri lavori concentrandosi prioritariamente sulle modifiche di natura processuale, tralasciando le questioni ordinamentali che riguardano la diversa collocazione dei giudici tributari e la ridenominazione delle Commissioni tributarie in “Tribunali tributari” e “Corti di appello tributarie”.

A tal proposito, si ricorda che tutti i giudici tributari hanno diritto, a decorrere dal 2011, alla corresponsione della quota di incremento del compenso variabile determinata con apposito decreto ministeriale, a seguito della attribuzione e determinazione dell'importo affluito, annualmente, a titolo di contributo unificato tributario.

La proposta avanzata dal CPGT, che suggerisce l'utilizzo diretto del gettito derivante dal Contributo Unificato Tributario (CUT) per coprire esclusivamente l'incremento dei compensi fissi e variabili spettanti ai giudici tributari, andrebbe valutata tenendo conto degli indici di produttività dei giudici tributari.

Preliminarmente, si ricorda infatti che, per effetto della disposizione recata dall'articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge n. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, le somme introitate a titolo di contributo unificato sono iscritte in bilancio per essere destinate:

- a. per metà alle finalità di cui all'articolo 37, comma 13, del già citato decreto-legge n. 98/2011 e cioè a premiare la produttività delle Commissioni tributarie;
- b. per l'altra metà all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545/1992, e cioè con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'incremento volto a premiare la produttività è subordinato alla duplice condizione prevista dal comma 12 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011:

- a) che alla data del 31 dicembre di ogni anno risultino pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
- b) che, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, il deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso intervenga entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvede alla individuazione delle Commissioni tributarie sulla base delle suddette condizioni.

In conclusione, a legislazione vigente, ai giudici tributari viene destinato il 75% dell'intero importo introitato a titolo di CUT; il 50% di detto importo è destinato all'incremento del compenso variabile dei giudici, mentre l'altro 25% è destinato ai giudici tributari in servizio presso le Commissioni tributarie "virtuose", così come individuate dal CPGT.

Il restante 25% è destinato al personale amministrativo in servizio presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie individuate come "virtuose" dal CPGT.

Rispetto alla lettera sub a), i dati contenuti nella relazione sullo stato del contenzioso tributario relativa all'anno 2014, elaborata dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, evidenziano una riduzione del numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2014, rispetto al 31 dicembre 2013, in 86 Commissioni tributarie provinciali (TAB. A.1.b), di cui:

- 9 CTP presentano una riduzione inferiore al 5%;
- 6 CTP presentano una riduzione compresa tra il 5% e il 10%;
- 71 CTP presentano una riduzione superiore al 10%.

Nello stesso periodo, si riscontra una riduzione della pendenza presso 9 CTR.

Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera sub b), le citate relazioni per gli anni 2012-2013 e 2014 evidenziano che, in entrambi i gradi di giudizio, il tempo medio nazionale tra la data di accoglimento dell'istanza di sospensione e quella di decisione del ricorso nel merito è decisamente superiore ai 90 giorni.

In ordine ai dati relativi al tempo medio di trattazione delle istanze di sospensione, si fa presente che l'art. 7, lett. gg-novies), del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ha modificato l'art. 47 del decreto legislativo n. 546/92, mediante l'introduzione del comma 5-bis, il quale prevede che i collegi giudicanti devono pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione. Trattasi, ovviamente, di un termine ordinario.

Riguardo a tale ultimo termine, dalla relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario predisposta dal Dipartimento delle finanze emerge che nell'anno di riferimento la quasi totalità delle Commissioni tributarie rispetta, mediamente, tale limite temporale. La media riscontrata è, infatti, pari a 156,5 giorni nel 2014, in crescita rispetto ai 143,1 giorni del 2013.

In ordine alla proposta del CPGT, sotto il profilo ordinamentale, di "restituire" ai presidenti di commissione i poteri di vigilanza e direzione effettiva degli uffici, sul modello di ogni altra giurisdizione, si fa presente che le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 98/2011 all'articolo 15 del decreto legislativo n. 545/1992 hanno ripristinato la situazione già esistente: la reale applicazione della norma era stata "travisata" nel 2011 proprio dalla risoluzione n. 2 dell'8 febbraio 2011 della precedente consiliatura del CPGT, avente ad oggetto "Risoluzione dei conflitti tra Presidente di Commissione tributaria e direttore di segreteria", che aveva provocato, all'epoca, anche una serie di azioni sindacali a tutela della componente amministrativa delle Commissioni tributarie.

D'altra parte, occorre anche ricordare che quando il CPGT fa riferimento alle altre giurisdizioni omette di indicare che nelle altre giurisdizioni i giudici, amministrativi, civili e contabili, sono dipendenti delle stesse amministrazioni e che, pertanto, oltre che giudici sono anche dirigenti dei servizi amministrativi previsti a supporto dell'attività giurisdizionale.

I giudici tributari, invece, rientrano nella categoria dei "giudici onorari", per cui la loro funzione "non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego" (art. 11 decreto legislativo n. 545/92).

Per completezza d'informazione, si fa presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 545/92 ha ampliato i poteri del Presidente nei confronti del personale amministrativo. Infatti, la lettera g) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 156/2015 ha modificato detto articolo 15 disponendo che: «*il presidente della Commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza*».

Il CPGT riferisce di aver avanzato una propria proposta, intervenendo con una dettagliata disciplina sull'annunciata istituzione di un organo monocratico, a tutela degli interessi del "contenzioso minore". La proposta è stata recepita, in sede di attuazione della delega fiscale, solo parzialmente in relazione al giudice dell'ottemperanza, dall'articolo 9, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 156 del 2015 che ha apportato modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Ciò poiché la Commissione Gallo ha ritenuto che la composizione collegiale possa configurarsi come una maggior tutela a favore delle parti processuali atteso che la materia tributaria trattata non appare di semplice soluzione.

Per quanto poi concerne l'attività consiliare in senso stretto, il CPGT sottolinea l'apertura di una complessa stagione di autoriforma, regolamentare ed organizzativa, per farsi carico della necessità di dare efficacia ed efficienza al proprio agire in un quadro di parsimonioso contenimento delle spese, rilevando, nel contempo, come il ruolo che il Consiglio è chiamato a svolgere richieda la disponibilità di ben altre dotazioni e di ben altre risorse di quelle cui attualmente dispone e che vengono sempre ridotte; a fronte della diminuzione del potere d'acquisto della moneta negli ultimi dieci anni, viene sottolineato che la dotazione in assestamento delle disponibilità finanziarie del Consiglio si è decrementata di più del 25%.

Consapevole delle pregresse ed attuali difficoltà, la Consiliatura auspica un suo più ampio ed organico coinvolgimento nella formazione dei provvedimenti normativi e di alta amministrazione che attengano alle materie di sua competenza, per il rispetto alla sua funzione di rappresentanza del ricco mondo associativo che da sempre caratterizza la categoria dei giudici tributari.

In tale prospettiva, il CPGT rileva che la sua attività è finalizzata alla costruzione e rafforzamento di ogni possibile relazione con gli Organi di autogoverno delle altre magistrature onde poter rendere manifeste, anche a livello europeo, le posizioni della giurisdizione tributaria nazionale, dal momento che gli ordinamenti ed i poteri nazionali non riescono più a regolare l'inarrestabile e per molti versi fertile processo di globalizzazione, che invoca regole certe, chiare e trasparenti in ambito tributario non meno che altrove.

La relazione del CPGT si sofferma anche sulle numerose, emergenti e pressanti tematiche di carattere più squisitamente interno al complesso mondo della giustizia tributaria, citando gli interventi rivolti a quella che viene definita una "irrinunciabile ed opportuna accelerazione e semplificazione delle procedure di interpello e concorsuali", che hanno visto l'improcrastinabile adozione di misure di snellimento nell'ambito delle nomine, dei trasferimenti, delle immissioni in possesso, delle assegnazione di incarichi direttivi, semidirettivi o di funzione.

Nel merito, viene evidenziata l'attività di definizione delle procedure concorsuali pendenti e gli accorgimenti per assecondare la contrazione della tempistica procedimentale. Con l'approvazione della Risoluzione n. 8/2014, richiamati i principi di buon andamento dell'azione pubblica e della certezza temporale delle conclusioni procedimentali, nel rispetto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene stabilito che, una volta intervenuta la delibera di nomina adottata dal CPGT a seguito dell'accettazione del candidato, in esito ad una procedura di trasferimento, fatta eccezione per i partecipanti al medesimo in qualità di idonei soprannumerari, si fa luogo all'applicazione temporanea (*rectius*: transitoria) in via esclusiva nella sede in cui il giudice risulti vincitore fino al perfezionamento del relativo D.P.R. di nomina.

Il CPGT inoltre precisa che, con l'adozione della Risoluzione n. 8/2014, sono state adottate misure apparse adeguate a colmare con efficacia e tempestività le vacanze delle piante organiche, laddove risulti possibile per la presenza di vincitori di interpello o di concorso interno con movimento orizzontale.

Al riguardo, si fa presente che la procedura di nomina, di trasferimento e di assegnazione ad altra funzione di un giudice tributario ha richiesto, fino al 31 dicembre 2015, la necessità della emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

La disposizione prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 545/92 è stata modificata nel senso di prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il decreto del Presidente della Repubblica solo in caso di prima nomina a giudice tributario mentre, in ogni altro caso, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

E' opportuno precisare, comunque, che l'istituto della "applicazione" è stato sempre utilizzato anche dalle precedenti consiliature del CPGT, proprio con l'intento di risolvere, con immediatezza, una situazione contingente, indifferibile ed urgente.

La relazione pone poi l'attenzione sulla necessità che il CPGT svolga un'azione di affermazione della propria identità e che sembrano potersi riassumere nell'istanza per il riconoscimento di sistematiche audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, allorché siano all'esame del Parlamento provvedimenti legislativi che si occupino della materia di competenza, o della richiesta di procedure concertate con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle Finanze ed ogni altro soggetto di volta in volta interessato, per la deflazione dei conflitti e la loro prevenzione.

Viene, infine, rappresentata la necessità di un più solido innervarsi dei principi, già contenuti nella legislazione vigente, di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile del Consiglio, di prevedere uno status ai Consiglieri che consenta loro di armonizzare l'attività del Consiglio con quella degli altri Organi di autogoverno, di avviare una significativa riforma, di dar corpo all'avviata riorganizzazione amministrativa del Consiglio, di dar corso ad un'adeguata dotazione finanziaria, basata su previsioni realistiche, al riparo da tagli lineari e accompagnata da una riforma del sistema di rendicontazione che si innesti su principi di contabilità economico-patrimoniale.

Temi, quelli sopra descritti, che vengono definiti non differibili, non rimovibili e, soprattutto, non rinunciabili, in spirito di sincera e leale collaborazione.

In questa prospettiva, il CPGT ritiene che l'introduzione del processo telematico possa contribuire, in tempi ragionevoli, al maggior vantaggio ed al miglior sostegno nella realizzazione di condizioni più idonee alla concretizzazione di un giusto processo anche in sede di giurisdizione tributaria, ottimizzando in tal modo ed in tal senso i significativi investimenti che richiede l'adozione di misure di ampia digitalizzazione di tutta l'organizzazione giudiziaria tributaria.

Il percorso di digitalizzazione è iniziato con il decreto-legge n. 98/2011 che ha introdotto, nell'ambito del processo tributario, disposizioni relative alle modalità di effettuazione delle comunicazioni alle parti processuali, facenti capo agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, e ciò al fine dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria, nonché per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo.

Attraverso le funzioni informatiche, i ricorsi, gli appelli e gli altri atti relativi al procedimento, formati elettronicamente, potranno essere depositati presso le Commissioni tributarie, e le sentenze saranno notificate per via telematica alle parti, le quali potranno poi accedere on line al fascicolo informatico.

Nel corso del 2012, il Dipartimento delle finanze ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, lett. b), del decreto-legge n. 98/2011.

Tale norma ha modificato l'art. 16 del decreto legislativo n. 546/1992, aggiungendo il comma 1-bis, che ha stabilito che "Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

L'indirizzo di Pec del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo".

In particolare, i difensori sono obbligati ad indicare il proprio indirizzo di PEC all'atto della presentazione del ricorso, mentre gli uffici finanziari potranno comunicare alla Commissione tributaria un unico indirizzo PEC dove far pervenire tutte le comunicazioni relative alle pratiche di propria competenza. Tale obbligo non sussiste per le controversie di importo inferiore a 2.582,28 euro.

Pertanto, con decreto ministeriale emanato in data 26 aprile 2012 sono state stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD), consentendo l'attuazione graduale di dette disposizioni, inizialmente presso le Commissioni tributarie delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Umbria, a decorrere dal 15 maggio 2012 e successivamente in tutte le Commissioni Tributarie, per cui dal 1° gennaio 2013 tutte le CC.TT. effettuano le comunicazioni via PEC.

Al fine di incentivare le parti processuali all'uso di tale modalità di comunicazione, peraltro, è stata prevista una maggiorazione del contributo unificato nel caso in cui non venga indicata, da parte del difensore, la casella di posta elettronica certificata.

Successivamente, con decreto del 23 dicembre 2013 n. 163 del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". Detto decreto è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014.

Le disposizioni del regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, è stato poi pubblicato il Decreto direttoriale del 04 agosto 2015, contenente le specifiche tecniche previste dal citato articolo 3, comma 3, e sono state altresì individuate le Commissioni tributarie delle regioni Umbria e Toscana presso le quali, a decorrere dal 1° dicembre 2015, si applicano le disposizioni del processo tributario telematico.

Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali troveranno gradualmente applicazione le disposizioni del suindicato regolamento.

Si segnala, infine, che il C.P.G.T. riferisce che nell'anno 2014 vengono nuovamente evidenziate da diverse Commissioni Tributarie, quali ad esempio Imperia, Savona, Grosseto, Ascoli Piceno, Matera, Messina, Ragusa, le difficoltà connesse all'introduzione del contributo unificato.

In particolare, vengono evidenziati due ordini di problemi: il diffondersi del fenomeno di omesso o insufficiente versamento del contributo de quo e l'aggravio degli adempimenti a carico del personale amministrativo.

Più specificatamente, l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato comporterebbe complesse procedure per il recupero del credito, con un aggravio nella amministrazione della materia, atteso che il gestore del servizio di riscossione è stato solo parzialmente in grado di offrire soluzione alle criticità emerse per il recupero coattivo del contributo in questione.

Vengono segnalate ancora le carenze degli immobili, ove sono situate le Commissioni Tributarie, alcune delle quali già segnalate negli anni precedenti.

Generalmente, viene evidenziata l'inadeguatezza dei locali, con spazi insufficienti, sia per gli archivi che per il personale amministrativo (Commissioni Tributarie Provinciali di Roma, Trieste, Piacenza, Pisa, Ancona, Campobasso, Cosenza, Ragusa, Napoli, Biella, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caltanissetta, Cagliari e Commissioni Tributarie Regionali di Calabria e Lombardia).

Al riguardo, si fa presente che la "governance" degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie spetta al Dipartimento delle Finanze, come stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 545/1992 e dall'articolo 4 del D.M. del 17 luglio 2014, recante norme in materia di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni informatiche del Dipartimento delle Finanze, compresi gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, si fa presente che le stesse sono state gestite dalla Direzione sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, che definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica e del suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni.

Relativamente alla affermata generale inadeguatezza dei locali relativi agli spazi insufficienti sia per gli archivi che per il personale delle Commissioni tributarie, occorre precisare che la legge 23 dicembre 2009, n.191, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010", nello specifico l'art. 2, comma 222, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di elaborare, con le singole Amministrazioni, piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle stesse a fini allocativi, con particolare riferimento al contenimento della spesa pubblica.

In particolare, le Amministrazioni dello Stato - laddove venga evidenziata una diversa esigenza allocativa e prima di procedere eventualmente ad una indagine sul libero mercato, finalizzata all'individuazione di immobili da acquisire in locazione passiva economicamente più vantaggiosa, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici - hanno l'obbligo di effettuare prioritariamente una richiesta all'Agenzia del Demanio per gli immobili demaniali, patrimoniali, confiscati alla criminalità organizzata, Fondo immobili Pubblici o Fondo Patrimonio Uno. Inoltre, le stesse Amministrazioni devono